

GUARDUCCI LORENZINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti

Dott. Enrico Guarducci
Dott. Domenico Ciafardoni
Dott. Salvatore Marchese
Dott. Gianluca Bogini
Dott. Giulio Nicolò Campagni
Dott. Nicola Sportolari
Dott. Marco Battistini
Dott.ssa Veronica Bonciarelli

Ai Preg.mi
Signori Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 11/2025

Perugia, 25 marzo 2025

Oggetto: Dotazione obbligatoria PEC - Amministratori

Con Nota n.43836 del 12 marzo 2025 il MIMIT (Ministero delle imprese e del made in Italy) ha fornito chiarimenti circa l'obbligo, previsto dalla Legge n.207/2024 (Legge di Bilancio 2025), di iscrivere nel Registro delle Imprese un indirizzo PEC personale **PER CIASCUN AMMINISTRATORE DI SOCIETA'**.

L'obbligo è esteso a tutte le forme societarie costituite **prima del 1^o gennaio 2025** con inclusione dei consorzi, società consortili, reti d'impresa che svolgano attività commerciale, sono escluse le sole società semplici (ma non se in agricoltura) e riguarda tutti coloro che esercitano formalmente poteri di gestione e organizzazione aziendale pertanto: gli amministratori/liquidatori di società di capitali, gli amministratori/liquidatori di società di persone ed i titolari di cariche equivalenti in altre tipologie societarie.

Invitiamo pertanto tutti i soggetti coinvolti a dotarsi **entro il 30 giugno 2025 di un indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC)** che dovrà essere comunicato tempestivamente al Registro Imprese.

Si significa che l'obbligo di comunicazione della PEC è già in vigore per i casi di rinnovo o nuova nomina dell'organo amministrativo che intercorreranno prima del 30 giugno 2025.

Lo Studio si renderà disponibile ad effettuare la suddetta comunicazione al Registro Imprese previa comunicazione a mezzo mail degli indirizzi PEC attivati per i singoli amministratori.

N.B. L'omissione della comunicazione comporterà la sospensione, per il termine massimo di 30 giorni, delle pratiche relative al rinnovo - o nuova nomina - degli amministratori, decorso tale periodo il Registro Imprese provvederà a rigettare la pratica qualora non fosse sanato l'obbligo in oggetto.

Cordiali saluti